

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS**  
**"COMPLESSO FILARMONICO E ACCADEMIA MUSICALE G. GABRIELI"**

**PREMESSA**

*Animati dallo spirito dei padri fondatori, nel rispetto dell'ultracentenaria storia del sodalizio e perseguendo quanto già sottolineato nel 1925 in occasione di una delibera comunale che descriveva il corpo musicale come essere "decoro del paese", si riforma il precedente statuto secondo i seguenti articoli.*

**ARTICOLO 1: Costituzione, denominazione, sede e durata**

È costituito un Ente del Terzo Settore, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs 117/2017 (di seguito Codice del Terzo Settore – CTS) e della normativa vigente in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: "**COMPLESSO FILARMONICO E ACCADEMIA MUSICALE G. GABRIELI - APS**" con sede in Bovezzo (BS), Via Vittorio Veneto n. 23, operante senza fini di lucro tra coloro che intendono valorizzare l'espressione musicale come elemento fondante l'attività umana. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporterà modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

L'Associazione, ove necessario potrà utilizzare la denominazione nella forma ridotta di "**ACCADEMIA MUSICALE G.GABRIELI APS**".

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ARTICOLO 2: Scopi e attività**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale a favore degli associati o di terzi nel campo musicale.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale ricompresa nell'art. 5 comma 1 lettera i) del CTS: "*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.*"

In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi come:

1. diffondere, promuovere, tutelare la cultura musicale, artistica e letteraria, in ogni sua forma e genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
2. promuovere attività musicali e culturali nel mondo giovanile e non;
3. tutelare, organizzare e promuovere artisti e musicisti provenienti in particolare

dell'universo giovanile, come forma concreta di espressione artistica e di prevenzione del disagio;

4. incentivare la condivisione di esperienze, strutture, risorse e beni al fine di rafforzare il mondo culturale ed artistico e gli scambi culturali, in particolare territoriali;
5. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
6. supportare l'associazionismo musicale e collaborare con tutte le organizzazioni che si prefiggono gli scopi sopra citati;
7. potenziare i mezzi ed i modi di utilizzo del tempo libero;
8. migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti;
9. dare comuni luoghi fisici e mentali alla musica, alla cultura ed a tutte le forme di espressione che tentano di trovare una dimensione universale e spirituale alla condizione umana, valorizzando e supportando le origini e le motivazioni di ogni differenza sociale, antropologica, religiosa ed etnica, prodottasi nel nostro territorio.

In via esemplificativa e non esaustiva l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di eventi, spettacoli e attività culturali (con cadenza continuativa e non), artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della musica e cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione, realizzazione, o partecipazione all'organizzazione di manifestazioni, rassegne, concorsi, eventi culturali o simili, conferenze, sia nazionali che internazionali con propensione alla direzione artistica;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- collaborare con le istituzioni attraverso interventi didattici, organizzazione di corsi, conferenze, concerti, dibattiti.
- Organizzazione di corsi ed attività didattiche propedeutici all'apprendimento della musica sotto ogni forma, rivolti ad utenti del territorio e non.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione può esercitare attività secondarie diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs 117/2017.

### **ARTICOLO 3: Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative raccolta fondi finalizzate a finanziare le proprie attività di interesse generale;
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, devono essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, corrispondente anche all'anno sociale. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone (unitamente al bilancio preventivo dell'anno in corso) all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

### **ARTICOLO 4: Soci dell'Associazione**

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto e alle delibere degli Organi dell'Associazione. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono essere soci sia persone fisiche sia enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino alla loro realizzazione. E' prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o l'esclusione di cui all'articolo 5.

#### **ARTICOLO 5: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo o per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro trenta giorni contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri. Fino alla data di riunione di detto Collegio, il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro soci. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **ARTICOLO 6: Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di soci minorenni il diritto

dell'elettorato attivo e passivo è goduto dal genitore o dal legale tutore. Nel caso di persone giuridiche senza scopo di lucro il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- prendere visione dei libri sociali previa richiesta indirizzata all'Organo amministrativo e nel rispetto della normativa sulla privacy.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### **ARTICOLO 7: Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo e Organo di revisione (nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite previste dall'art 30 e 31 del CTS); Tale organo è obbligatorio unicamente nei casi previsti dal CTS.
- il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito ad esclusione, eventualmente, dei componenti l'Organo di Controllo e Organo di Revisione, se nominati.

#### **ARTICOLO 8: L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascun associato in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea *ordinaria* è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, o in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e Organo di Revisione, del Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio o rendiconto finanziario relativamente ad ogni esercizio;
- approva la relazione morale del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e Organo di Revisione, del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea *straordinaria* delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, e possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

#### **ARTICOLO 9: Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. I membri del Consiglio

Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati consecutivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'art 26, comma 3, del CTS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere a sostituirlo nominando il primo fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere gli eventuali sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno il numero minimo di membri (sette), quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea affinché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o il rendiconto finanziario e la annuale relazione morale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-presidente, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata con comunicazione scritta cartacea e/o informatica, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso i voti favorevoli e contrari si eguagliano il voto del Presidente risulta determinante per l'esito della votazione.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi in sua vece ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di commissioni di lavoro che si occupino di aree operative che rispondano a specifici mandati del Consiglio medesimo.

#### **ARTICOLO 10: Le cariche**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Tesoriere provvede alle operazioni di riscossione e pagamento, sottoscrivendo se necessario in maniera disgiunta dal Presidente gli assegni ed i mandati di pagamento.

Il Segretario redige i verbali di riunione di Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci, e ne cura la sottoscrizione e l'archiviazione.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non danno diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 11: Organo di Controllo e Organo di Revisione**

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 30 e 31 del CTS.

#### **ARTICOLO 12: Il Collegio dei Probiviri e le controversie**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra non soci; ha carica triennale ed è rieleggibile senza limiti di mandati consecutivi.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, eccezion fatta per le controversie che per legge non possono comprometersi.

#### **ARTICOLO 13: Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ARTICOLO 14: Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

#### **ARTICOLO 15: Norme transitorie**

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le modifiche incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e comma 7 dell'art. 4 del DPR n. 633/72 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, c. 2, del D. Lgs. n. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, c. 2, del citato D. Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di apportare al presente Statuto eventuali modifiche in base ad indicazioni o richieste provenienti dal RUNTS.

Il Presidente

